



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. 0272277.1 - Fax 028900332
C.P.948 Milano - Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P. I e Iscr. Reg. Impr. MI n. 07051880966 - Internet:
http://www.bancaponti.it – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037
Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

DEPOSITI A RISPARMIO

CARATTERISTICHE

Si tratta di operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della Banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra Banca e Cliente depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo deve essere d'importo inferiore alla soglia tempo per tempo fissata ai sensi della Normativa anticiclaggio (art.49 D.lgs. n. 231/2007).

Sulle somme depositate è prevista la corresponsione di interessi al Cliente nella misura e nei modi descritti nella sezione "Tassi applicati al Servizio".

RISCHI

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- rischio di controparte: è prevista una copertura nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti da deposito, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi sopra riportato. La garanzia non opera per i libretti al portatore : il rimborso del capitale è garantito dal patrimonio della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI APPLICATI AL SERVIZIO

Tasso nominale lordo minimo: 0,025%.

Ritenuta fiscale sugli interessi: 20%.

Tasso annuo effettivo minimo al netto della ritenuta fiscale: 0,020%.

Calcolo interessi: anno civile.

Capitalizzazione: annuale

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO

Imposta di bollo sul contratto: nella misura di legge tempo per tempo prevista

Spese di capitalizzazione: € 12,00.

Costo del libretto: € 4,00, percepito in sede di estinzione.

Rinnovo del libretto: € 4,00.

Smarrimento distruzione o sottrazione: recupero spese € 30,00 per titolo denunciato, smarrito, ecc.



VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO

Operazioni di versamento:

- **Contante:** in giornata;
- **Assegni bancari tratti sullo sportello operante:** in giornata;

- **Assegni circolari altre banche:** 1 gg. lav. succ.;
- **Assegni bancari su piazza:** 3 gg. lav. succ.;
- **Assegni bancari fuori piazza:** 3 gg. lav. succ.;
- **Vaglia e assegni PP.TT.:** 3 gg. lav. succ.;
- **Operazioni di prelievo:** in giornata

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il cliente può estinguere il deposito in qualsiasi momento salvo che non risultino somme indisponibili (es.: a seguito versamento assegni).

Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi dell'art. 119 del D.Lvo 1/9/1993 n 385 e delle relative disposizioni di attuazione

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto – Piazza Duomo n. 19 – 20121 Milano; e.mail controllo.rischi@bancaponti.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all' *Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all' *Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€ 50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.



2) CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCI A RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

SALDO (CONTABILE) saldo risultante della mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

TASSO NOMINALE ANNUO al lordo della ritenuta fiscale, il tasso di interesse corrisposto sulle somme depositato calcolato secondo il regime di capitalizzazione annuale.

SPESE DI CAPITALIZZAZIONE sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze.

CAPITALIZZAZIONE il periodo di tempo considerato per il computo degli interessi su una determinata somma, decorso il quale gli interessi maturati fruttano a loro volta interessi.

VALUTA APPLICATA AL SERVIZIO indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili (lavorativi per le banche) per il calcolo degli interessi.

VALUTA SUI PRELEVAMENTI indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

COSTO LIBRETTO commissione per il rinnovo, l'estinzione o la duplicazione del libretto.